CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO PER I SERVIZI DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FNM SPA

INDICE

CAPITOLO I
NORME GENERALI

Preambolo
Articolo 1 Ambito di applicazione
Articolo 2 Definizioni
Articolo 3 Osservanza di disposizioni normative

CAPITOLO II
RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 4 Impegno di riservatezza
Articolo 5 Obbligazioni principali dell'Appaltatore
Articolo 6 Documenti presentati in sede d'offerta
Articolo 7 DUVRI
Articolo 8 Garanzia fideiussoria
Articolo 9 Vincolo contrattuale, forma del contratto, spese
Articolo 10 Rispetto della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001
Articolo 11 Raggruppamenti temporanei d'impresa, consorzi o G.E.I.E.
Articolo 12 Incedibilità del Contratto e subappalto
Articolo 13 Referenti dell'Aggiudicatario
Articolo 14 Pagamenti del servizio, anticipazioni e sospensione dei pagamenti
Articolo 15 Obblighi dell'Aggiudicatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e risoluzione del Contratto in caso di mancato assolvimento degli stessi
Articolo 16 Prezzi e revisione
Articolo 17 Cessione dei crediti. Eccezioni opponibili al cessionario
Articolo 18 Variazioni al Contratto
Articolo 19 Vicende soggettive dell'Aggiudicatario
Articolo 20 Elenchi ufficiali di prestatori di servizi
Articolo 21 Qualità del Servizio - Controlli
Articolo 22 Controllo del personale
Articolo 23 Gestione delle non conformità
Articolo 24 Accesso agli impianti dell'Aggiudicatario e della Società Committente

Articolo 25 Obblighi e garanzie dell'Aggiudicatario nell'esecuzione del Servizio

Articolo 26 Penali per ritardo

Articolo 27 Penali per inadempimento

Articolo 28 Responsabilità dell'Aggiudicatario per danni e infortuni – Polizza assicurativa

Articolo 29 Osservanza delle disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e assicurazioni sociali

Articolo 30 Applicazione delle norme di prevenzione infortuni, salute e sicurezza sul lavoro

Articolo 31 Personale dell'Appaltatore

Articolo 32 Accertamenti e controlli

Articolo 33 Cause di forza maggiore

CAPITOLO III

ESTINZIONE DEL RAPPORTO

Articolo 34 Conseguenze dell'inadempimento

Articolo 35 Clausola risolutiva espressa

Articolo 36 Recesso

CAPITOLO IV

NORME DI CHIUSURA

Articolo 37 Foro competente

Articolo 38 Divieto di arbitrato

Articolo 39 Transazione

Articolo 40 Trattamento dei dati personali

Articolo 41 Rinvio

CAPITOLO I
NORME GENERALI

Preambolo

L'esecuzione degli appalti di servizi disciplinati nel presente Capitolato garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.

Ai sensi dell'art. 30, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è consentito dalla legge, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e della promozione dello sviluppo sostenibile.

Nell'esecuzione degli appalti ciascun aggiudicatario dovrà rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi e dalle disposizioni internazionali elencate nell'Allegato X del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.Il presente Capitolato disciplina i contratti di affidamento di servizi strumentali ai settori speciali di cui agli artt. 114 e ss. Del D. Lgs. n. 50/2016 conclusi tra FNM S.p.A. ovvero una Società Committente del Gruppo ed un Appaltatore.

2. Il presente Capitolato si applica a tutti i contratti di cui precedente punto 1, il cui importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sia inferiore, pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria calcolate secondo quanto previsto dall'art. 35 del D. Lgs. 50/2106.

3. Le prescrizioni particolari relative ai singoli servizi sono contenute nei capitolati speciali tecnici, nelle norme e disposizioni ad essi equiparate e nel Contratto.

4. I contratti di servizi tra le società del Gruppo FNM (c.d. contratto intercompany o infragruppo) sono regolati dalle disposizioni specifiche in essi contenute; il presente capitolato sarà applicabile anche ai contratti intercompany o infragruppo ove non derogato dalle predette disposizioni specifiche.

5. Il presente Capitolato non può essere derogato se non in forza di apposita pattuizione scritta tra Società Committente e Appaltatore.

6. Ferma l'applicazione delle norme dettate per l'esecuzione dei contratti d'appalto di servizi nei settori speciali dal D.Lgs. n. 50/2016, nei rapporti contrattuali di cui al presente articolo trovano applicazione, nel seguente ordine: le disposizioni del presente Capitolato Generale d'Appalto, le disposizioni di natura specifica di cui al Contratto d'Appalto, le disposizioni stabilite in materia nel codice civile nonché le altre disposizioni di legge e regolamentari.

7. In caso di contrasto tra le previsioni del CGA e Contratto prevarrà quanto definito nel contratto.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Capitolato, si intendono per:

a) **Aggiudicatario o Appaltatore**: il contraente (la persona fisica o giuridica, o le persone fisiche o giuridiche ovvero soggetti senza personalità giuridica anche temporaneamente riuniti, consorziati, ovvero raggruppati in gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.)), che dovrà espletare il Servizio (come di seguito definito), anche nel caso in cui il rapporto contrattuale non sorga in base ad una procedura di Gara (come di seguito definita).

b) **Capitolato**: il Capitolato generale d'appalto di servizi, di cui al presente documento.

c) **Capitolato tecnico per il Servizio**: Capitolato contenente la disciplina di dettaglio e tecnica dello specifico Contratto.

d) **Codice**: il "Codice degli appalti pubblici", di cui al D. Lgs. n. 50 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni.

e) **Contratto**: il Contratto d'appalto del Servizio (come di seguito definito), stipulato tra Società Committente (come di seguito definita) ed Appaltatore.

f) **DUVRI**: Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze (come di seguito definite).

g) **Gara**: procedimento competitivo volto alla selezione dell'offerente.

h) **Garanzia fideiussoria**: la cauzione definitiva che l'Appaltatore deve rendere al momento della sottoscrizione del Contratto.

i) **Gruppo FNM S.p.A.**: tutte le società soggette a direzione e coordinamento della capogruppo FNM S.p.A. ai sensi degli artt. 2497 e ss. c.c.

l) **Interferenze**: circostanze in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale della Società committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

m) **Ordine di Acquisto (OdA):** ordine/contratto di acquisto secondo il modello informatico di SAP che la Società Committente trasmette all'Appaltatore per accettazione. Di seguito anche 'Contratto'.

n) **Presentazione dell'offerta**: candidatura del concorrente mediante consegna alla Società Committente della documentazione previste dal bando e dalla legge per la partecipazione alla Gara.

o) **Procedura di gara**: qualsiasi atto, regolato dalle norme del Codice, o dal Regolamento a dottato dalla stazione appaltante ovvero soggetto alle norme di diritto privato, volto a sollecitare l'offerta.

p) **Responsabile del Procedimento (RP)**: il responsabile individuato dalla Società Committente per le fasi di progettazione, affidamento e di esecuzione del contratto. Il Responsabile del Procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale, qualora individuato, del direttore dell'esecuzione del contratto, e, laddove previsto, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione, previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

q) **Servizio**: il servizio oggetto del Contratto o dell'OdA.

r) **Società Committente**: Società del Gruppo FNM S.p.A. che commissiona l'appalto

Articolo 3

Osservanza di disposizioni normative

1. L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative, regolamentari nonché ad eventuali delibere, circolari o prescrizioni delle competenti Autorità in materia relative al servizio appaltato.

2. Il Contratto di Appalto è regolato dalle norme e leggi pro tempore vigenti, fra cui si citano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il D.Lgs. 50/2016; il R.D. 16 marzo 1942, n. 262, di seguito anche "Codice Civile"; le norme e disposizioni emanate dalle Autorità Nazionali, Regionali, Provinciali, Comunali e di Pubblica Sicurezza.

CAPITOLO II
RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 4
Impegno di riservatezza

1. L’Appaltatore si impegna, per sé e per i suoi dipendenti, a non utilizzare, rivelare o divulgare a terzi, neppure dopo la scadenza del Contratto, informazioni commerciali, industriali e/o aziendali relativi all'attività della Società Committente.

2. L’Appaltatore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l’uso di tutti i documenti eventualmente consegnati per la stipulazione del Contratto e in ragione dell’esecuzione del Servizio, astenendosi dal divulgarli a terzi.

3. Le informazioni di natura tecnico-commerciale, ivi inclusi eventuali marchi, brevetti, *know how*, nonché ogni altra informazione riservata afferente alla Società Committente, che vengano apprese a seguito della Procedura di gara o del Contratto, non devono essere utilizzate o rivelate, se non per le attività strettamente necessarie al corretto espletamento del Servizio. L’obbligo di riservatezza vale altresì una volta esauritosi il rapporto con la Società Committente nei limiti di un quinquennio dalla cessazione del rapporto stesso.

4. L’Appaltatore è responsabile nei confronti della Società Committente per l’esatta osservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti commi da parte dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori o subcontraenti in genere e dei dipendenti, ausiliari e collaboratori di questi ultimi.

Articolo 5
Obbligazioni dell’Appaltatore

1. L'Appaltatore si obbliga ad espletare il servizio secondo le condizioni, modalità e termini e prescrizioni contenuti nel Contratto di Appalto e si impegna a garantire che tutte le attività saranno svolte secondo la migliore diligenza professionale, le migliori tecniche, a regola d'arte, in linea con gli standard del settore di riferimento.

2. L’appaltatore si impegna, altresì, a mantenere le condizioni di cui all'offerta per l'intera durata del Contratto di Appalto, senza alcuna possibilità di modificazione dei termini, modalità, prezzi e condizioni.

3. Il servizio verrà svolto dall'Appaltatore a propria cura, spese e rischio, rimanendo a suo esclusivo carico l'individuazione, l'organizzazione, la predisposizione e l'adempimento di tutto quanto necessario ed opportuno (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, tutti i costi relativi al personale, ai materiali, al rispetto di ogni normativa applicabile etc.) in modo da garantire ed assicurare che il servizio soddisfi pienamente i requisiti richiesti.

4. L'Appaltatore si obbliga inoltre a:

eseguire il servizio nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili, norme, anche tecniche vigenti al momento della sua esecuzione, nonché delle indicazioni fornite dalla Committente, delle quali con la stipula del Contratto dichiara di aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresì, a darne conoscenza ai propri collaboratori e/o ausiliari, ivi compresi gli eventuali subappaltatori;

eseguire il servizio senza interferire o recare intralcio o interruzioni allo svolgimento dell' attività lavorativa della Committente e/o di terzi;

curare direttamente l'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per lo svolgimento delle attività contrattuali ad eccezione di quanto previsto a carico della Committente

adottare nell'esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati alla Committente e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell'esecuzione del Contratto

comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari,

proseguire il servizio, pur in presenza di contestazioni e non sospendere/o ritardare la prestazione, salvo i casi di forza maggiore;

manlevare e comunque tenere indenne la Committente da qualsiasi responsabilità, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in qualunque modo connesse con l'esecuzione del Contratto o derivanti dallo svolgimento del servizio.

5. L'elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico dell'Appaltatore ai fini dell'esecuzione del Contratto è da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, ferma restando la piena responsabilità dell'Appaltatore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali.

Art. 6

Documenti presentati in sede d'offerta e cause di esclusione

1. Tutte le dichiarazioni ed i documenti richiesti e prestati dall'Appaltatore in sede di Presentazione dell'offerta formano parte integrante del Contratto o dell'OdA; quanto dichiarato ai fini della Presentazione dell'offerta a presupposto della stipulazione del Contratto ne forma parte integrante ed essenziale.

2. Ogni modifica di fatti e dei requisiti qualitativi oggetto di dichiarazione dovrà essere tempestivamente comunicata alla Società Committente.

Articolo 7

DUVRI[1]

1. In caso di Interferenze, l'Appaltatore si impegna a cooperare, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 81 del 2008, con la Società Committente che provvede alla predisposizione del DUVRI.

[1] Riferimenti normativi: D lgs. n. 81 del 2008, art. 26 commi 3 e ss., come modificati dall'art. 32 della Legge 98/2013. Art. 273 comma 1 lettera h del Regolamento, Autorità det. n. 3 del 5.03.2008, Decreto regionale della Direzione Generale Sanità della RL, n. 14521 del 29 dicembre 2009, sul DUVRI.

2. Il DUVRI verrà adeguato in funzione dell'evoluzione del Servizio. Restano esclusi i rischi specifici propri dell'Appaltatore.

Articolo 8

Garanzia definitiva

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di costituire a favore della Società Committente una garanzia denominata 'garanzia definitiva', a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'*articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo *161* del *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58* e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Tale garanzia deve essere pari al 10% dell'importo del Contratto.

2. L'ammontare del 10% si intende riferito all'importo complessivo dell'Appalto, anche nei casi in cui sia in facoltà della Società Committente recedere dal Contratto prima del termine finale. Nel calcolo del 10% dell'importo complessivo della Fornitura non va considerata l'IVA.

3. La garanzia non è dovuta nel caso di Servizi di importo pari o inferiore a € 40.000,00.

4. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia è costituita altresì a tutela del pagamento di eventuali penali nonché del risarcimento dei danni di natura patrimoniale e non, ivi incluso il danno all'immagine, il rimborso dei pagamenti eseguiti o da eseguire dalla Committente al posto dell'Appaltatore, in adempimento di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori o di quant'altro dovuto dall'Appaltatore alla Committente a norma di legge, regolamento o contratto. Rimane salva per la Società Committente la facoltà di agire per ottenere il risarcimento del maggior danno a fronte dell'inesatto adempimento, del ritardo nell'adempimento ovvero dell'inadempimento.

4. La fideiussione deve espressamente prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale *ex* art. 1944 c.c.;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c.; nonché,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, senza eccezioni, a semplice richiesta scritta della Società Committente.

5. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

6. Ove contrattualmente previsto, si applica l'art. 93, comma 7, ss.m. e i. del D.Lgs. 50/2016.

7. Nel caso in cui, durante la vigenza del Contratto, la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte l'Appaltatore dovrà ricostituirla entro e non oltre 7 giorni lavorativi dall'escussione o dal momento in cui è venuta meno. La Committente può inoltre chiedere l'incremento della garanzia in caso di variazioni in aumento dell'importo del Contratto. In caso di inottemperanza, la Società Committente potrà reintegrarla e/o incrementarla a valere sulle rate di prezzo da corrispondere all'Appaltatore oppure risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 34.

8. In caso di mancata costituzione della garanzia sopra descritta al momento della sottoscrizione del Contratto, la Società Committente avrà la facoltà di revocare l'affidamento e di acquisire la garanzia prestata dall'Appaltatore a corredo dell'offerta, fatto salvo il risarcimento di maggiori danni.

9. E' in ogni caso riservata alla Società Committente la facoltà di stabilire, nei singoli contratti in relazione alle caratteristiche, dimensioni e complessità delle prestazioni ivi previste, l'obbligo dell'Appaltatore a stipulare ulteriori e maggiori garanzie ovvero di prevedere una maggiore durata delle stesse.

10. Lo svincolo della fideiussione avverrà entro 2 anni dalla data dell'ultimo servizio effettuato dall'Appaltatore in favore della Società Committente dietro autorizzazione scritta della Società Committente stessa. Non è concesso lo svincolo parziale o progressivo.

11. Lo svincolo della cauzione verrà disposto su espressa richiesta dell'Appaltatore.

12. In caso di inadempimento ai suddetti obblighi la Committente avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 9

Vincolo contrattuale, forma del Contratto, spese

1. Il Contratto di Appalto ha ad oggetto l'esecuzione, da parte dell'Appaltatore, del servizio disciplinato in dettaglio nella documentazione di gara e nel luogo ivi indicato. La durata del Contratto di Appalto è indicata nei documenti di gara e decorre dalla data indicata nei documenti di gara ovvero dalla data del verbale di consegna del Servizio ovvero in mancanza alla data di perfezionamento del Contratto.

2. Il rapporto contrattuale tra Società Committente e Appaltatore sorge al momento della sottoscrizione del Contratto o della conferma/accettazione dell'OdA da parte dell'Appaltatore.

3. Non si dà luogo alla sottoscrizione del Contratto se non previa approvazione dell'organo competente, ove prevista, laddove la sottoscrizione non possa essere effettuata da amministratori ovvero procuratori, muniti degli appositi poteri, come resi pubblici presso il competente Registro delle Imprese.

4. Il Contratto tra la Società Committente e l'Appaltatore verrà stipulato nelle forme di legge.

5. Tutte le spese inerenti al Contratto, gli oneri connessi alla sua stipulazione, inclusi quelli di natura tributaria, sono a carico dell'Appaltatore.

Articolo 10

Rispetto della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di rispettare il contenuto del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni nonché il Modello organizzativo adottato dalla Società Committente e si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni in essi contenute. Dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali previsioni è un elemento essenziale dell'organizzazione aziendale della Società Committente e della volontà di quest'ultima di sottoscrivere il Contratto.

2. L’Appaltatore inoltre dichiara di conoscere il Codice Etico adottato dalla Società Committente e di obbligarsi al rispetto delle norme ivi contenute.

3. Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, l’Appaltatore dichiara e garantisce che, nell’espletamento delle attività previste dal Contratto di Appalto, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unita organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti ed eventuali collaboratori esterni, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità della Committente ai sensi del citato D.Lgs. 231/2001.

4. In particolare l'Appaltatore si obbliga a svolgere, e a far sì che il proprio personale svolga l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato dalla Committente in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.. Tale Codice è disponibile sul sito internet della Committente e l'Appaltatore dichiara di averne preso visione e conoscenza. La violazione da parte dell'Appaltatore, o del suo personale, della dichiarazione e garanzia di cui sopra, o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico, dara facoltà alla Committente di risolvere con effetto immediato il Contratto di Appalto al sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi. Qualora l'Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al D. Lgs. 231/01, lo stesso dichiara di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali

Articolo 11

Raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi o G.E.I.E.

1. In caso di fallimento dell’impresa mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese, che si sia aggiudicato la Gara, ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, la Società Committente può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal Codice, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati alla parte di Servizio ancora da eseguire. Qualora non sussistano tali requisiti, la Società Committente ha facoltà di recedere dal Contratto.

2. In caso di fallimento di una delle imprese mandanti di un raggruppamento temporaneo di imprese, che si sia aggiudicato la Gara, ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, l’impresa mandataria, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta ad eseguire il Servizio, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi ultimi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alla parte di Servizio ancora da eseguire.

Articolo 12

Incedibilità del Contratto e subappalto – Modifiche soggettive

1. Salve le vicende soggettive inerenti l'Appaltatore, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni, trasformazioni societarie, cessioni di azienda, per le quali, nei casi previsti, troverà applicazione la disciplina prevista dagli artt. 106, co. 1, lett. d), nn. 1) e 2) e 110, D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il Contratto di Appalto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. Per quanto concerne la disciplina del subappalto, si rinvia all’art. 105 del Codice, da intendersi integralmente richiamato. L'Appaltatore è comunque tenuto ad eseguire in proprio tutte le prestazioni relative al Contratto, con la sola eccezione dei casi in cui in

fase di affidamento del Contratto medesimo sia consentito di avvalersi del subappalto. La Committente stabilirà di volta in volta nel bando di Gara ovvero nella richiesta d'offerta la parte del Servizio che può essere concessa in subappalto, che in ogni caso non potrà superare il 30% dell'importo complessivo dell'appalto. In tal caso, l'Appaltatore è tenuto a dichiarare in sede di offerta di voler ricorrere al subappalto e ad indicare già in tale sede la quota parte di servizi che intende subappaltare, nonché ad osservare rigorosamente quanto di seguito disciplinato, pena la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile in caso di mancato assolvimento anche di una sola delle obbligazioni qui indicate.

3. L'Appaltatore si impegna a depositare presso la Committente, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto, nonché la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa. In caso di mancata presentazione delle certificazioni richieste nel termine previsto, e trascorso invano il termine assegnato per l'integrazione documentale (che sospende il termine di definizione del procedimento), la Committente non autorizzerà il subappalto.

4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto d'Appalto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività affidate e quelli richiesti dalla documentazione di gara.

5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed oneri dell'Appaltatore che rimane l'unico responsabile nei confronti della Committente della perfetta esecuzione del Contratto.

6. Qualora durante l'esecuzione delle attività ed in qualsiasi momento la Committente accerti che l'Appaltatore risulti inadempiente con le attività affidate in subappalto, ne darà comunicazione scritta all'Appaltatore, il quale dovrà porre in essere tutto quanto necessario per eliminare l'inadempimento, ivi inclusa la risoluzione immediata del subappalto e l'allontanamento del subappaltatore dal luogo di esecuzione delle attività.

7. La risoluzione del subappalto comporta da parte dell'Appaltatore, ove qualificato per l'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, l'assunzione diretta delle relative attività senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e non dà alcun diritto all'Appaltatore ad indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattualmente previsti.

8. I corrispettivi per le attività subappaltate sono erogati all'Appaltatore o direttamente al subappaltatore, qualora previsto nel bando di gara.

Articolo 13

Referenti dell'Aggiudicatario

1. E' obbligo dell'Aggiudicatario nominare una o più persone in qualità di incaricati tecnico-commerciali, ovvero preposti, od institori che costituiranno i referenti dell'Aggiudicatario stesso per l'esecuzione e gestione del Contratto. Tali soggetti saranno considerati dalla Società Committente muniti, disgiuntamente, di poteri di operatività e responsabilità e saranno atti a risolvere ogni questione e problematica dovesse insorgere con la medesima Società Committente.

2. La Società Committente, a sua volta, si impegna a fornire i nominativi di propri dipendenti deputati alle finalità sopra descritte. Ogni eventuale variazione dei soggetti incaricati dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto entro 48 ore dalla variazione stessa.

3. Il RP, nella fase dell'esecuzione, può avvalersi, se del caso, del direttore dell'esecuzione del contratto, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del verificatore della conformità, e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

Articolo 14

Pagamenti, anticipazioni e sospensione dei pagamenti

1. Il corrispettivo del Servizio e le modalità di pagamento sono stabilite nel Contratto, salvo quanto di seguito previsto.

2. La Società Committente non può accordare, sotto nessuna forma né ad alcun titolo, anticipazioni sul corrispettivo.

3.1 L'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore è subordinata al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

a) emissione da parte della Società Committente di buono d'ordine o OdA;

b) avvenuta esecuzione della prestazione in modo corretto e puntuale in ogni sua parte, anche accessoria, secondo le regole dell'esecuzione a regola d'arte, nonché secondo le specifiche tecniche prescritte nel contratto e/o capitolato alla luce, altresì, delle finalità cui il Servizio è destinato;

c) avvenuta attestazione di regolare esecuzione, sottoscritta congiuntamente tra le parti, verificata e validata dal RP, in fase di esecuzione, in cui siano chiaramente indicati i numeri di contratto e/o del relativo Ordine di Acquisto.

d) all'effettuazione dell'"entrata merci" da parte della Società Committente.

3.2. Nel caso di rapporto di Servizio a canone, la fattura potrà essere emessa anche in assenza dell'avvenuta attestazione di regolare esecuzione, essendo la verifica di regolare esecuzione effettuata solo successivamente all'emissione del documento contabile.

4. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 3, negli appalti di servizi il cui valore è pari o inferiore ad € 40.000,00, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, la fattura potrà essere emessa solamente decorsi due mesi dalla data di decorrenza del Contratto.

5. In assenza anche di una sola delle condizioni menzionate al comma 3, l'Aggiudicatario non avrà titolo per emettere fatture e, qualora emesse, le stesse non saranno pagate. In ogni caso, il pagamento non varrà come accettazione della prestazione e la Società Committente potrà comunque far valere ogni contestazione relativamente all'esecuzione dell'Appalto. In caso di Appalto a prestazione continuativa o per partite, il pagamento delle singole fatture, anche nel rispetto delle condizioni menzionate al precedente comma 3, si considererà come mero acconto e non costituirà accettazione del Servizio né determinerà il sorgere del credito al pagamento del corrispettivo del Servizio.

6. Tutte le fatture dovranno essere analiticamente dettagliate, indicare la quantità e tipologia delle prestazioni effettuate, intestate alla Committente e dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- Denominazione, codice fiscale e P.IVA;
- Data emissione fattura;
- Numero del contratto e data dello stesso;
- Numero d'ordine
- CIG

7. A seguito dell'emissione di fatture da parte dell'Aggiudicatario e fermo restando quanto previsto al terzo comma che precede, la Società Committente provvederà alla loro liquidazione entro 30 giorni dalla data della fattura, fatta salva una diversa previsione contrattuale.

8. Su ogni fattura la Committente effettuerà lo 0,5 % di trattenuta a garanzia dei lavoratori che verrà rilasciata contestualmente allo svincolo definitivo della fideiussione d'adempimento.

9. Eventuali somme di cui l'Appaltatore, per qualsiasi titolo, sia debitore nei confronti del Committente, anche al di fuori del Contratto di servizi stipulato con la Società Committente, sono oggetto di compensazione in sede di liquidazione del corrispettivo.

10. E' facoltà della Committente sospendere i pagamenti nei confronti dell'Aggiudicatario nei seguenti casi:

a) in presenza di contestazioni scritte da parte dei subappaltatori circa possibili violazioni commesse dall'Aggiudicatario inerenti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alla sicurezza sul luogo di lavoro oppure ai mancati pagamenti delle fatture dei subappaltatori;

b) in pendenza di contestazione da parte della Committente nei confronti dell'Aggiudicatario per inadempienze relative al contratto in corso ovvero relative anche ad altri contratti;

c) nel caso in cui l'Aggiudicatario non trasmetta alla Committente le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla Committente.

11. I pagamenti sono comunque subordinati all'esito positivo della verifica del DURC attestante la regolarità dei versamenti contributivi ed assicurativi con riferimento ai lavoratori impiegati dall'Appaltatore.

12. In caso di ATI, un soggetto mandante potrà ricevere direttamente i pagamenti solo previa presentazione di liberatoria sottoscritta dalla mandataria ed apposita autorizzazione da parte della funzione acquisti della Società Committente.

Articolo 15

Obblighi dell'Aggiudicatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e risoluzione del Contratto in caso di mancato assolvimento degli stessi

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, l'Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla L. n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, che dichiara di conoscere esattamente.

2. L'Aggiudicatario è tenuto altresì a: (a) comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1, art. 3, L. n. 136/2010 entro sette giorni dalla loro accensione o, in caso di conti già esistenti, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica; (b) comunicare entro lo stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; (c) comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; (d) indicare nei documenti fiscali e di contabilità il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP).

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 *bis*, della L. n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

4. L'Aggiudicatario è tenuto - a pena di nullità assoluta del Contratto- ad inserire e far inserire negli eventuali contratti di subappalto e in tutti gli altri subcontratti stipulati nell'ambito della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi di cui al comma 1 dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni un'apposita clausola, con la quale il subappaltatore e/o ciascun subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi previsti nella citata Legge n. 136/2010.

5. L'Aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo deve informare immediatamente la Società Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Società Committente.

Articolo 16

Prezzi e revisione

1. L'importo del Contratto deve intendersi fisso ed invariabile e non soggetto a revisione prezzi.

2. A meno di diversa indicazione i prezzi si intendono fissi ed invariabili e formulati al netto di IVA. L'Appaltatore dichiara che i prezzi stabiliti sono stati determinati tenendo conto di ogni possibile aumento dei costi ad essi relativi e quindi di assumersi il relativo rischio, che è stato dal medesimo attentamente valutato secondo la propria esperienza sia in relazione al servizio che alle sue possibili evoluzioni e che pertanto la remunerazione prevista è stata considerata congrua, ragionevole e idonea a remunerare l'attività prestata.

3. Il corrispettivo contrattuale comprende tutte le spese e gli oneri comunque correlati all'esecuzione delle prestazioni necessarie per l'espletamento del servizio secondo la perfetta regola d'arte, ivi compresi anche gli oneri non espressamente previsti e comunque che si rendano necessari a garantire la prestazione.

4. Il prezzo a corpo compensa tutti gli oneri, diretti e indiretti, nessuno e escluso, che l'Appaltatore dovrà sostenere per eseguire i servizi oggetto del Contratto d'Appalto a regola d'arte .
Il prezzo a corpo si intende accettato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli e alle proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga all'art. 1664 c.c., rimane stabilito che esso rimane fisso ed invariabile, non soggetto né a revisione né a modifiche di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualunque momento, per tutta la durata del contratto, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di differimento del termine di ultimazione dei lavori e/o sospensioni dei servizi ordinate da FERROVIENORD.

5. Il prezzo potrà essere soggetto a revisione nel caso di cambiamento delle disposizioni del CCNL relativo all'Appalto.

6. Il prezzo potrà, altresì, essere soggetto a revisione nell'ipotesi di cui all'art. 106, c. 1, lett. a), D. Lgs 50/2016, ove il bando di gara abbia espressamente previsto tale ipotesi con clausole chiare, precise, inequivocabili

Articolo 17

Cessione dei crediti. Eccezioni opponibili al cessionario

1. Salvo che sia espressamente vietata dal contratto, i crediti derivanti dai contratti d'appalti sottoscritti dalle società del gruppo FNM possono formare oggetto di cessione. Ai fini dell'opponibilità alla Società Committente, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla medesima Società Committente debitrice anche ai sensi degli artt. 1260 ss. c.c..

2. Le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alla Società Committente, se questa non le rifiuta con comunicazione da notificarsi al cedente entro 45 giorni dalla notifica della cessione.

3. La Società Committente, a cui è stata notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto.

4. La cessione dei crediti, anche debitamente autorizzata, è in ogni caso inopponibile alla Società Committente nei casi in cui l'Aggiudicatario cedente non provveda a pagare i corrispettivi dovuti ad uno o più subappaltatori. In tal caso, la Società Committente potrà eccepire l'inadempimento dell'Aggiudicatario cedente al cessionario e provvedere a pagare direttamente i subappaltatori.

5. Qualora il credito sia vantato nei confronti della Società Committente da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, la cessione potrà essere effettuata unicamente dall'impresa mandataria.

6. Qualora a seguito di cessione dei crediti l'Aggiudicatario venga sottoposto a fallimento o ad altra procedura concorsuale e non viene esercitato il recesso dal Contratto, in ogni caso la Società Committente sospenderà i pagamenti dei crediti vantati dall'Aggiudicatario sino a quando non venga autorizzata dai competenti organi della procedura cui l'Aggiudicatario è sottoposto.

Articolo 18

Variazioni al Contratto

1. Nel corso dell'esecuzione del Contratto, la Società Committente potrà chiedere la variazione al Contratto, ai sensi dell'art. 106 del Dlgs 50/2016, nei seguenti casi:

a) servizi supplementari che si siano resi necessari, ove non inclusi nell'appalto iniziale ed un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:

-risulti impraticabile per motivi economici e tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi, impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

- comporti per la committente notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

b) a seguito di modifica necessaria a causa di circostanze impreviste e imprevedibili per la Società Committente e la modifica non alteri la natura generale del contratto (introduzione di disposizioni regolamentari o legislativa o provvedimenti di autorità ed enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

c) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui era stato inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di morte o anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del D. Lgs. n. 50 del 2016;

d) nel caso in cui la Società committente si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;
e) quando le modifiche non alterino sostanzialmente il contratto ovvero non alterano gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.

2. Ai fini del precedente comma 1, lett. e), si considerano sostanziali le modifiche in cui si verificano se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

a) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto dal contratto;

b) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

c) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi o l'accettazione di una offerta diversa da quella inizialmente accettata o avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione.

3. I contratti possono parimenti essere modificati, in caso di errori od omissioni che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione o l'utilizzazione del Servizio, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35 del Dlgs 50/2016;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

4. Indipendentemente dalle ipotesi previste ai precedenti commi, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. In caso di aumento del Servizio, si stabilisce un nuovo termine per la sua ultimazione senza che l'Appaltatore, fermo il pagamento del corrispettivo, possa richiedere indennizzi o compensi di sorta, anche relativamente all'andamento dell'Appalto.

Articolo 19

Vicende soggettive dell'Aggiudicatario

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Aggiudicatario, si rinvia a quanto previsto agli artt. 106, co. 1, lett. d), nn. 1) e 2) e 110, D.Lgs. n. 50/2016 fatto salvo quanto previsto agli artt. 12 e13 . Al di fuori delle predette ipotesi qualsiasi modificazione soggettiva è vietata e comporterà la risoluzione di diritto del Contratto d'appalto.

Articolo 20

Elenchi ufficiali di prestatori di servizi

1. Ai sensi dell'art. 90 del Codice, i concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi possono presentare alla Società Committente il relativo certificato d'iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l'iscrizione stessa e la relativa classificazione.

Articolo 21

Qualità del Servizio - Controlli

1. La Società Committente ha il diritto di verificare la rispondenza dei requisiti dichiarati dall'Aggiudicatario nel certificato di iscrizione descritto nell'articolo precedente ovvero nell'autodichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/00 ovvero in ogni altra idonea attestazione. A tal fine, la Società Committente verificherà, prima della stipulazione del Contratto, nonché durante la vigenza del rapporto contrattuale, la rispondenza tra quanto dichiarato o riscontrato in fase di Gara e le concrete modalità attuative del Servizio alla luce altresì del certificato, della autodichiarazione o di altra attestazione sopra menzionati.

2. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, è diritto della Società Committente, verificare, in ogni momento:

a. i nominativi dei soggetti responsabili della prestazione del Servizio, i relativi titoli di studio e professionali;

b. le misure di gestione ambientale che l'Aggiudicatario adotta nell'espletamento del Servizio (quali, a titolo esemplificativo, il sistema EMAS);

c. il numero medio annuo dei dipendenti utilizzati per il Servizio, la loro corrispondenza, circa il numero di personale impiegato e le relative qualifiche, a quanto dichiarato in sede di Gara;

d. il rispetto delle normative di settore concernenti la sicurezza sul luogo del lavoro *ex* D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni; il Codice Etico e il D.Lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni, i contributi, i contratti di assunzione, nonché ogni altra normativa cui l'Aggiudicatario debba attenersi;

e. l'attività di eventuali subappaltatori e il rispetto delle incombenze e della quota di esse date, ove concesse, in subappalto;

f. il possesso del certificato DURC (documento unico di regolarità contributiva) aggiornato.

3. Per le verifiche di cui sopra la Società Committente potrà avvalersi di enti, autorità od organi certificatori della qualità dei servizi. Le eventuali spese sostenute a tal fine saranno ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario.

4. Nel caso di prestazione di servizi pluriennali, l'Aggiudicatario ha l'obbligo di richiedere l'aggiornamento delle attestazioni di cui al comma 1 del presente articolo, o, in suo difetto, di dare un riscontro oggettivo circa il permanere della qualità del servizio in capo all'Aggiudicatario medesimo.

5. L'Aggiudicatario, ove venga richiesto dalla Società Committente, alla luce della peculiarità del Servizio da effettuarsi, ha l'obbligo di presentare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, il Piano di Qualità da sottoporre alla Società Committente per l'approvazione, unitamente ad ogni altro documento richiesto.

6. In caso di esito sfavorevole dei controlli effettuati, o del venire meno degli standard qualitativi del Servizio, fatta salva l'applicazione di quanto previsto al successivo art. 35, l'Aggiudicatario dovrà rendere la parte del Servizio ancora da svolgersi conforme alle specifiche di Gara od alle eventuali successive modifiche adottate nel corso del rapporto contrattuale. Quanto alla parte del Servizio già prestato, questo, a richiesta della Società Committente, dovrà essere integrato o sostituito con un servizio conforme entro un ragionevole termine (che comunque non potrà essere superiore a 15 giorni dalla data della richiesta). Le relative spese rimangono ad integrale carico dell'Aggiudicatario.

7. I controlli potranno avere ad oggetto altresì i subappaltatori, nonché i fornitori, di cui dovesse avvalersi l'Aggiudicatario.

8. I controlli della Società Committente si effettueranno nell'arco dell'intera vigenza del rapporto contrattuale con l'Aggiudicatario.

Articolo 22

Controllo del personale

1. Fatte salve diverse disposizioni del Contratto, l'Aggiudicatario dovrà consegnare l'elenco completo del personale impiegato, ivi incluso il personale impiegato dai subappaltatori. Tale elenco dovrà essere completo dei nominativi, data e luogo di nascita, titolo di studio o professionale, mansioni da svolgere ai fini del Servizio da svolgere.

2. L'Appaltatore assicurerà e rimarrà esclusivamente responsabile della composizione numerica e delle categorie professionali rispetto alle esigenze della Committente, nonché dell'adeguatezza del personale impiegato e non avrà diritto ad alcun compenso, se per far fronte alle prestazioni contrattuali risulti necessario modificare, rispetto a quanto inizialmente previsto, la consistenza del personale da impiegare.

3. In ogni momento la Società Committente avrà il diritto di verificare:

- la corrispondenza del numero del personale impiegato rispetto a quanto offerto in sede di Gara;
- la corrispondenza delle ore di lavoro, complessive o parziali, prestate dal personale impiegato rispetto a quelle offerte in sede di Gara;
- il rispetto degli standard qualitativi con specifico riferimento altresì alle mansioni attribuite al personale in relazione alle loro qualifiche o titoli.

Articolo 23

Gestione delle non conformità

1. La Società Committente può verificare che i materiali ed i prodotti utilizzati per lo svolgimento del Servizio da parte dell'Aggiudicatario siano conformi ai relativi requisiti.

2. Nel caso in cui riscontrasse la non conformità dei materiali e dei prodotti utilizzati per lo svolgimento del Servizio da parte dell'Aggiudicatario, la Società Committente dovrà fare contestazione scritta all'Aggiudicatario, che si impegna ad esaminare la contestazione e a risolvere le "Non Conformità".

Articolo 24

Accesso agli impianti dell'Aggiudicatario e della Società Committente

1. Qualora il Servizio debba essere svolto presso gli impianti dell'Aggiudicatario, la Committente – anche a seguito dell'effettuazione dei controlli di cui al precedente art. 21 - si riserva il diritto di accedere agli impianti dell'Aggiudicatario, nonché degli eventuali subappaltatori o fornitori, al fine di verificare le modalità realizzative relative allo svolgimento del Servizio, nonché la qualità del Servizio medesimo.

Ogni maggior aggravio rimarrà ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario.

2. Qualora il Servizio debba essere effettuato presso gli impianti della Società Committente, l'immissione dell'Aggiudicatario nelle sedi ferroviarie, dove si dovranno svolgere le attività disciplinate dal Contratto, sarà fatta constare con apposito verbale.

Il personale addetto ad ogni singola sede ferroviaria sarà munito di cartellino identificativo.

Inoltre, in caso di Servizio da eseguirsi presso gli impianti della Società Committente, quest'ultima – laddove possibile - metterà a disposizione dell'Aggiudicatario un locale, in luogo il più possibile prossimo all'area geografica dove deve svolgersi il Servizio, per la costituzione di una sede operativa.

Tale sede - cui sarà preposto il Responsabile del Contratto designato dall'Aggiudicatario - dovrà rispettare il normale orario di ufficio e garantire comunque, al di fuori degli orari e dei giorni di apertura, la reperibilità telefonica di un addetto e l'attivazione di un fax operativo 24 ore su 24.

La sede operativa – organizzata e dotata di strutture e risorse adeguate rispetto all'entità e dislocazione territoriale del servizio affidato – ha la funzione di coordinare le attività operative dell'Aggiudicatario rapportandosi con il Responsabile del Contratto designato dalla Società Committente, al fine di garantire l'efficacia organizzativa del Servizio ed assumere – anche su richiesta – ogni iniziativa diretta ad assicurare la regolarità ed esattezza del Servizio ovvero interventi immediati rispetto ad esigenze e necessità di volta in volta manifestatesi.

Presso la sede operativa dovrà essere custodita e resa disponibile ad eventuali richieste della Società Committente, tutta la documentazione relativa alla gestione del Contratto.

E’ facoltà dell’Aggiudicatario avvalersi – per gli adempimenti previsti dal presente comma 2 – di una propria sede o filiale già operante nell’ambito geografico dell’appalto aggiudicato.

3. Qualsiasi controllo e/o attività di sorveglianza venisse svolta dalla Società Committente non esonera sotto alcun profilo l’Aggiudicatario dalle proprie responsabilità contrattuali ed extracontrattuali.

Articolo 25

Obblighi e garanzie dell’Aggiudicatario nell’esecuzione del Servizio

1. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche minime ed alle specifiche indicate nella documentazione contrattuale.

2. In particolare, l’Aggiudicatario si obbliga a:

- osservare tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, restando a carico del medesimo Aggiudicatario eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni sopra citate, anche se entrate in vigore successivamente alla stipulazione del Contratto;
- osservare in maniere scrupolosa osservanza le normative previste in materia antinfortunistica e di prevenzione di infortuni sul lavoro;
- eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte secondo quanto da esso offerto, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione allegata al Contratto;
- impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessari per l’esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nell’offerta resa in sede di Gara;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi atti a consentire alla Società Committente, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità del Servizio alle norme previste nella normativa di Gara e nell’offerta presentata;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;
- adempiere le proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Società Committente;
- manlevare e tenere indenne la Società Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

2. L’Aggiudicatario garantisce che il Servizio, nonché i prodotti, beni, materiali ed strumenti utilizzati per l’esecuzione del Servizio rispondano agli standard qualitativi offerti in sede di Gara, anche alla luce delle specifiche tecniche.

Tale garanzia nonché quella di buon esecuzione del Servizio hanno durata di un anno dalla data di svolgimento dell’ultimo Servizio effettuato.

Nel caso in cui oggetto del Contratto sia il Servizio di manutenzione, le riparazioni effettuate e i componenti di ricambio utilizzati sono garantiti per i vizi e difetti di funzionamento e sono quindi assistiti dalla garanzia per i vizi prevista dall’art. 1490 c.c., rispettivamente, per un periodo pari a dodici mesi e ventiquattro mesi.

3. La denuncia dei vizi è effettuata dalla Società Committente all’Aggiudicatario entro 90 giorni dal loro accertamento, salvo il diverso termine previsto nel Contratto.

4. In relazione alla natura e all'entità dei vizi o difetti negli standard riscontrati, la Società Committente può disporre le corrispondenti riduzioni dei prezzi ovvero procedere alla restituzione di quanto prestato per la sua sostituzione o riparazione, fatta salva l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 27, lett. a) ovvero la risoluzione secondo quanto disposto al successivo art. 35.

5. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, la Società Committente, nei casi di necessità o urgenza, o in assenza di sollecito riscontro da parte dell'Aggiudicatario, provvederà direttamente all'adeguamento del Servizio agli standard stabiliti, con aggravio delle relative spese a carico dell'Aggiudicatario. La Società Committente ha la facoltà di escutere la garanzia prestata dall'Aggiudicatario, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.

6. L'Aggiudicatario, infine, rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione del Servizio dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Società Committente o da terzi autorizzati. Resta inteso che il personale dell'Aggiudicatario non sarà integrato nell'organizzazione della Società Committente, né sarà a questa legato da alcuna fattispecie di rapporto diretto.

Articolo 26

Penali per ritardo

1. In caso di ritardo saranno applicate all'Appaltatore le penali descritte di seguito. I relativi importi saranno trattenuti, a insindacabile decisione della Committente, all'atto del pagamento delle fatture successive ovvero escutendo parzialmente o integralmente la garanzia. E' espressamente fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore in aggiunta all'importo delle penali applicate.

L'ammontare complessivo delle penali è convenuto nei limiti del 20% del prezzo dell'intero Servizio.

2. L'applicazione delle penali avverrà in via automatica in presenza dei presupposti previsti nel Contratto senza necessità di alcuna notifica o comunicazione. In ogni caso, anche nel caso di Servizio ad esecuzione frazionata o periodica o di somministrazione, il ritardo nell'esecuzione del Servizio superiore a 7 giorni rispetto ai tempi convenuti, fatte comunque salve diverse disposizioni del Contratto o del capitolato speciale, darà diritto alla Società Committente ad applicare penali ammontanti allo 0,01 del prezzo di aggiudicazione dell'intero Servizio per ogni singola partita o Servizio effettuato in ritardo.

3. Ove il ritardo superi i 14 giorni, fatti salvi i casi in cui la Società Committente stabilisca termini essenziali o fatte salve le diverse disposizioni del Contratto, le penali sopra previste ammonteranno allo 0,02 del prezzo di aggiudicazione dell'intero Servizio per ogni singola partita o Servizio effettuato in ritardo.

4. Decorsi 14 giorni, le penali ammonteranno allo 0,005 del prezzo di aggiudicazione dell'intero Servizio per ogni giorno di ritardo ulteriore al 14° giorno.

5. La Società Committente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle predette penali con quanto dovuto all'Aggiudicatario a qualsiasi titolo (e quindi anche con i corrispettivi maturati) ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

6. In ogni caso è fatto salvo il maggior danno.

Articolo 27

Penali per inadempimento

1. In caso di mancato rispetto dei livelli di servizio e/o di inadempimento saranno applicate all'Appaltatore le penali descritte di seguito.

I relativi importi saranno trattenuti, a insindacabile decisione della Committente, all'atto del pagamento delle fatture successive ovvero escutendo parzialmente o integralmente la garanzia.

E' espressamente fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore in aggiunta all'importo delle penali applicate.

2. Troveranno applicazione le penali nei casi di seguito descritti:

a) 0,01 del prezzo di aggiudicazione, nel caso di riscontate difformità agli standard qualitativi rispetto a quelli offerti in sede di Gara. Tale percentuale troverà applicazione per ogni singola difformità oggettivamente riscontrata, potendo pertanto essere applicata anche più volte in un anno;

b) 0,01 del prezzo di aggiudicazione per ogni difformità in difetto per giorno tra il numero di personale offerto in Gara e quello effettivamente utilizzato nell'espletamento del Servizio. Tale percentuale verrà applicata per ogni persona in meno impiegata o per ogni persona il cui nominativo non corrisponda a quanto dichiarato in sede di Gara ovvero per ogni persona che non abbia le qualifiche, i titoli o la professionalità offerta in sede di Gara;

c) per ogni difformità in difetto tra le ore di lavoro offerte in sede di Gara e quelle concretamente effettuate considerate per ciascun anno, si applicheranno le seguenti penali:

   - 0,01 del prezzo di aggiudicazione, dalla 5° ora di lavoro (inclusa) in meno riscontrata fino alla 15° ora (esclusa) in meno;
   - 0,02 del prezzo di aggiudicazione, dalla 15° ora (inclusa) di lavoro in meno riscontrata fino alla 30° ora (esclusa) in meno;
   - 0,03 del prezzo di aggiudicazione, dalla 30° (inclusa) ora di lavoro in meno riscontrata fino alla 50° ora (esclusa) in meno.

3. Le penali di cui alle precedenti lettere a), b) e c) possono trovare applicazione congiuntamente. È' in ogni caso fatto salvo il maggior danno.

4. L'applicazione di ogni penale è preceduta da formale contestazione dell'inadempimento, a seguito della quale l'Aggiudicatario ha la facoltà di presentare per iscritto controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione.

La Società Committente si pronuncerà in merito alle controdeduzioni avanzate dall'Aggiudicatario entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle stesse ed il suo giudizio è insindacabile.

Le penali non si applicano nel caso in cui l'inesatto adempimento dell'Aggiudicatario sia causato da forza maggiore, caso fortuito o impossibilità sopravvenuta. Tali casi devono essere segnalati tempestivamente alla Società Committente e comunque non oltre il quinto giorno dal loro avverarsi, pena la decadenza dell'Aggiudicatario dal beneficio della disapplicazione delle penali.

5. E' fatta salva la facoltà della Società Committente di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle predette penali con quanto dovuto all'Aggiudicatario a qualsiasi titolo (e quindi anche con i corrispettivi maturati) ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Articolo 28

Responsabilità dell'Aggiudicatario per danni e infortuni – Polizza assicurativa

1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per danni causati a persone o beni, tanto della Società Committente quanto di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze, nonché a fatti accidentali comunque relativi e/o connessi all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da terzi.

2. A garanzia di quanto previsto al punto che precede, l'Appaltatore si obbliga a stipulare a propria cura e spese, presso primaria Compagnia assicurativa, la polizza di garanzia.

3. L'Aggiudicatario assume ogni e più ampia ed esclusiva responsabilità per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento occorrere alle persone e alle cose dei suoi dipendenti, della Società Committente e suoi aventi causa, a terzi ed ai loro beni, in dipendenza e/o in connessione, diretta e/o indiretta, dell'esecuzione del Servizio, senza che eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo la sua responsabilità, impegnandosi a tenere sollevata e indenne la Società Committente da qualsiasi pretesa che al riguardo venga avanzata da terzi.

4. Allorché si verifichi, comunque in connessione con l'esecuzione del Servizio, un danno derivante, dipendente o connesso con l'esercizio o con il traffico ferroviario, l'Aggiudicatario assume ogni responsabilità qualora risulti non aver adottato ogni provvedimento, prescritto da norme, contratti o anche solo dalla normale diligenza inteso ad impedire l'evento o evitare il danno e non provi che il danno non poteva in alcun modo essere da lui evitato.

5. Per ogni eventuale giudizio promosso da terzi nei confronti della Società Committente, l'Aggiudicatario, svolgendo a sue spese ogni opportuna azione, dovrà totalmente manlevare e tenere indenne la Società Committente da ogni pretesa e/o coinvolgimento in dipendenza dell'appalto e/o del mancato adempimento degli obblighi contrattuali.

L'Aggiudicatario si impegna inoltre a rimborsare, a semplice richiesta, tutte le somme che la Società Committente dovesse pagare a terzi per i giudizi sopra citati.

6. È facoltà della Società Committente ordinare all'Aggiudicatario di riparare, a sue cura e spese, i danni arrecati oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra ditta, addebitando l'importo corrispondente, aumentato del 20% (venti per cento) a titolo di spese generali, nel primo pagamento.

7. A copertura dei danni o delle perdite da qualunque causa determinati, ivi compresa la forza maggiore, l'Aggiudicatario dovrà stipulare idonea polizza assicurativa, con primaria compagnia, di gradimento della Società Committente, che si obbligherà a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti materiali a beni tangibili, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esecuzione del Contratto.

La polizza avrà durata corrispondente alla durata del Contratto cui accede con massimale non inferiore ad Euro 10.000.000,00 per sinistro.

La Compagnia di assicurazioni dovrà obbligarsi a rispettare le seguenti ulteriori condizioni:

a) a rinunciare al diritto di rivalsa nei confronti della Società Committente, dei suoi dipendenti e consulenti, da parte dell'Assicurazione per i casi nei quali la legge o la autorità determinano una responsabilità solidale fra la Società Committente e l'Aggiudicatario.

b) a tenere indenne l'Aggiudicatario di quanto questi sia tenuto a pagare per danni ambientali (R.C. Inquinamento) con limite di Euro 1.500.000,00 per sinistro e per anno;

c) a considerare terzi le società collegate con la Società Committente ed i loro dipendenti nonché altri appaltatori della Società Committente o società collegate e loro dipendenti che eseguissero prestazioni nello stesso luogo;

d) a non diminuire le somme assicurate, stornare o disdettare il contratto di assicurazione senza il consenso della Società Committente;

e) a notificare alla Società Committente, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il mancato pagamento delle rate di premio, ferma l'operatività della copertura per 90 giorni dalla data di detta notifica. La Società Committente avrà facoltà di provvedere direttamente al pagamento del premio, detraendone l'ammontare dal corrispettivo dovuto all'Aggiudicatario, o di procedere alla risoluzione del Contratto con quest'ultimo.

L'Aggiudicatario dovrà consegnare alla Società Committente la polizza assicurativa all'atto della sottoscrizione del contratto, provvedere al tempestivo pagamento dei premi, dei conguagli e di ogni altra spesa conseguente alla polizza stessa, nonché trasmettere alla medesima Società Committente le corrispondenti quietanze almeno otto giorni prima della scadenza dei premi suddetti, salva diversa disposizione prevista dal Contratto.

8. Il Contratto d'appalto potrà sempre derogare le disposizioni di cui al presente articolo prevendo, ove ritenuto opportuno, in relazione alle caratteristiche e alle dimensioni della prestazione, la costituzione delle garanzie e coperture assicurative: i) anche per importi inferiori rispetto a quanto previsto nel presente articolo; ii) ovvero ulteriori e/o maggiori di quelle di cui al presente articolo, iii) ovvero di maggiore durata rispetto a quelle previste nel presente articolo.
9. In tutte le polizze dovrà essere richiamata la clausola "Foro competente", con l'indicazione che in caso di controversia tra l'Assicurato (Società Committente) e la Compagnia Assicuratrice, il Foro competente è solo ed unicamente quello di Milano.

10. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
11. Resta inteso altresì che ogni ulteriore risarcimento, non coperto da detta polizza assicurativa, sarà ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario quand'anche la legge o le autorità determinino una responsabilità solidale con la Società Committente.

Articolo 29

Osservanza delle disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e assicurazioni sociali

1. 1.L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro via via applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento del servizio.

2. L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni oggetto del Contratto, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto del Servizio, nonché delle successive modifiche ed integrazioni che dovessero intervenire nell'arco della durata del Contratto.

3. L'Aggiudicatario è tenuto ad applicare il suddetto contratto collettivo nazionale di lavoro anche dopo la scadenza e fino alla sua sostituzione ed anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

4. Qualsiasi sostituzione o modifica del contratto collettivo nazionale applicato al momento della sottoscrizione del Contratto, dovrà essere immediatamente comunicata alla Committente. Resta inteso che qualsiasi modifica al trattamento economico e

normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore al momento della sottoscrizione del Contratto, non potrà comportare la revisione dei prezzi di cui all'articolo 16. Ne consegue che l'eventuale aumento del costo della manodopera impiegata nell'esecuzione del Contratto, sarà interamente a carico dell'Aggiudicatario.

5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Committente del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

6. L'Aggiudicatario dovrà adempiere, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, all'obbligo inerente alle assicurazioni del personale contro gli infortuni, esibendo prima dell'inizio del Servizio le relative polizze di copertura per l'intero periodo di validità del Contratto, alle assicurazioni sociali, di malattia, al versamento dei prescritti contributi e ad ogni altro adempimento stabilito dalle leggi, regolamenti e contratti collettivi.

7. L'Aggiudicatario garantisce pertanto che il personale tutto alle sue dipendenze è coperto da polizza continuativa I.N.A.I.L. e da adeguata polizza suppletiva ed integrativa stipulata con primaria compagnia assicurativa per danni non coperti da INAIL, nonché per eventuali infortuni occorsi al personale dei subappaltatori; esso esonera pertanto la Società Committente da ogni e qualsiasi responsabilità e/o danno connesso ad eventuali infortuni sul lavoro con espressa rinuncia della compagnia assicurativa a rivalersi nei confronti della Società Committente e suoi dipendenti, dirigenti e consulenti anche in caso di vincolo di solidarietà.

8. L'Aggiudicatario è inoltre obbligato al versamento dei contributi per fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti al personale per ferie, gratifiche e ad ogni altro titolo in conformità a quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.

In caso di accertata inottemperanza agli obblighi sopra elencati, la stessa sarà contestata per iscritto all'Aggiudicatario dalla Società Committente, che lo inviterà a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Società Committente - anche in corso dell'esecuzione della Fornitura – può effettuare i pagamenti direttamente ai lavoratori delle retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Aggiudicatario. A tal fine, la Società Committente potrà richiedere all'Aggiudicatario, che non potrà esimersi, l'esibizione in originale, o fornire copia se richiesta, dei libretti di lavoro, delle lettere di assunzione, dei listini paga e delle ricevute dei versamenti dei contributi relativi al personale impiegato nell'appalto.

9. L'Aggiudicatario dovrà osservare la clausola sociale in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente di cui al precedente comma 1, relativamente all'obbligo di prioritario assorbimento e utilizzo del personale già impiegato dal precedente affidatario per il periodo di durata dell'appalto, con esclusione di periodi di prova, subordinatamente alla compatibilità con l'organizzazione del medesimo Aggiudicatario. A tal fine, l'Aggiudicatario si obbliga all'osservanza di tutte le leggi e di tutte le norme previste dalla citata contrattazione collettiva in tema di mantenimento dell'occupazione dei lavoratori appartenenti all'impresa cessante; al suddetto personale dovranno essere garantite le medesime condizioni economiche e

contrattuali in atto al momento del subentro, compresi gli scatti di anzianità già maturati. Il cambio di appalto, inoltre, non potrà in ogni caso comportare una modifica del costo della manodopera già impiegata dall'Aggiudicatario al momento del cambio di appalto.

10. L'Aggiudicatario si assumerà tutti i rischi conseguenti al cambio di appalto con esclusione di ogni responsabilità in capo alla Società Committente.

Articolo 30

Applicazione delle norme di prevenzione infortuni, salute e sicurezza sul lavoro

1. L'Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. L'Aggiudicatario pertanto assume, tra l'altro, l'obbligo di rispettare tutte le prescrizioni giuridiche e di normativa tecnica che sono contenute e richiamate nei D.P.R. n. 547 del 27/04/1955 e n. 303 del 19/03/1956, nonché nel D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 e successive modifiche ed integrazioni, oltre alle cautele e misure che la prudenza, diligenza e perizia impongono per ogni Servizio.

3. L'Aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni tecniche generali e speciali (comprese le normative *ex* ENPI, UNIFER, UNI, C.E.I., UNEL), che siano comunque riferibili alla prevenzione infortuni e all'igiene del lavoro.

4. L'Aggiudicatario si dichiara consapevole dei rischi specifici connessi all'attività in cui opera ed al Servizio assunto e si impegna a predisporre di conseguenza tutti i mezzi di protezione e prevenzione necessari ed opportuni.

Sarà compito pertanto dell'Aggiudicatario emettere le disposizioni di sicurezza, oltre a quelle indicate dalla Società Committente, che siano necessarie od opportune in rapporto alla specificità dei lavori, all'esperienza ed all'evoluzione tecnica, in modo da tutelare il proprio personale, quello della Società Committente e qualunque terzo abbia accesso ai luoghi di lavoro.

5. L'Aggiudicatario dovrà applicare tutte le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte dalla legislazione in vigore nel periodo di esecuzione del Contratto.

6. L'Aggiudicatario è tenuto a conformarsi alle istruzioni che la Società Committente dovesse impartire, osservando le cautele necessarie per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene e sicurezza del lavoro, senza che questo comporti per l'Aggiudicatario esonero dalle proprie responsabilità.

7. Con riferimento all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, ove previsto, dovrà essere allegato al Contratto, di cui andrà a costituire parte integrante ed essenziale, il "Documento unico di valutazione dei rischi e misure da adottare per eliminare le interferenze". Detto documento dovrà essere elaborato dalla Società Committente in cooperazione con l'Aggiudicatario ed è relativo alle interferenze delle prestazioni a carico dell'Aggiudicatario con l'ambiente in cui si trova ad operare e con l'attività propria della Società Committente.

Articolo 31

Personale dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore dichiara e garantisce che l'attività oggetto del Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che lo stesso è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del Contratto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi, attrezzature e personale.

L'Appaltatore dichiara e garantisce altresì che il proprio personale preposto all'esecuzione del Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dall'Appaltatore medesimo, con

esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Committente, la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima all'Appaltatore per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il Contratto.

2. Tutto il personale dell'Aggiudicatario adibito al Servizio dovrà risultare idoneo, affidabile e qualificato per l'assolvimento dei compiti previsti dal Contratto, essere assunto direttamente dallo stesso ed incontrare il gradimento della Società Committente, che ha sempre la facoltà di chiederne, con atto motivato, l'allontanamento in qualunque momento.

3. L'Aggiudicatario dovrà presentare, all'inizio del Servizio, l'elenco nominativo del personale che intende impiegare nell'esecuzione del Servizio stesso e si impegna a comunicare tempestivamente tutte le variazioni che dovessero verificarsi in corso di esecuzione del Contratto.

4. Il personale addetto al Servizio oggetto di esecuzione in forza del Contratto deve possedere i requisiti fisici e le capacità professionali necessari per una soddisfacente esecuzione del Servizio medesimo.

5. La Società Committente può richiedere all'Aggiudicatario la produzione a sue spese del certificato penale e di eventuali certificati medici attestanti generiche e specifiche qualità fisiche dei lavoratori impiegati.

6. È fatto assolutamente divieto all' Aggiudicatario ed al suo personale di:

- prendere accordi e ricevere ordini da personale non appositamente delegato dalla Società Committente;
- chiedere compensi o regalie.

Articolo 32

Accertamenti e controlli

1. La Società Committente eseguirà controlli, compresi gli accertamenti ed i controlli circa la tutela ed il trattamento normativo ed economico del personale dell' Aggiudicatario, indipendentemente da quelli di competenza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

2. Le violazioni degli obblighi facenti carico all'Aggiudicatario a norma di legge, di regolamento o delle clausole contrattuali, o comunque gli inadempimenti o ritardi nello svolgimento del Servizio, saranno contestati per iscritto al Responsabile del Contratto designato dall'Aggiudicatario.

Resta comunque inteso che, nei casi suddetti, i termini di tempo concessi all'Aggiudicatario decorreranno dalla data della consegna diretta o dell'invio del fax/raccomandata e non dalla data di ricevimento della contestazione.

L'Aggiudicatario dovrà far pervenire, entro i 10 (dieci) giorni successivi alla comunicazione notificata al Responsabile del Contratto da esso designato, le proprie controdeduzioni.

La Società Committente si pronuncerà in merito alle controdeduzioni avanzate dall'Aggiudicatario entro 15 giorni dalla data di ricevimento delle stesse ed il suo giudizio è insindacabile.

3. Qualora l'Aggiudicatario non faccia pervenire le proprie controdeduzioni oppure le faccia pervenire oltre il termine sopra previsto, la Società Committente applicherà le penali previste nel Contratto oppure assumerà le iniziative che riterrà più opportune.

Articolo 33

Cause di forza maggiore

Costituiscono cause di forza maggiore, ai fini dell'eventuale sospensione dei servizi, gli eventi determinativi di una situazione temporanea di impossibilità per l'Aggiudicatario di

esecuzione dei servizi, derivante da causa non imputabile all'Aggiudicatario e che lo stesso non avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

Gli scioperi saranno considerati eventi di forza maggiore, agli effetti del presente articolo, se aventi carattere regionale o nazionale.

L'insorgere e il cessare di tali eventi dovranno essere comunicati a cura dell'Aggiudicatario alla Committente mediante lettera raccomandata entro 24 ore dal loro verificarsi.

Qualora le suddette cause dovessero protrarsi per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, il Contratto sarà risolto di diritto non appena una delle Parti dichiari all'altra l'intenzione di avvalersi della presente clausola.

In ogni caso, l'Aggiudicatario è tenuto a fare quanto ragionevolmente possibile per consentire la sollecita rimozione degli impedimenti o comunque per attenuarne le conseguenze.

CAPITOLO III
ESTINZIONE DEL RAPPORTO

Articolo 34
Conseguenze dell'inadempimento

1. L'inadempimento nella prestazione del Servizio, l'inesatto adempimento ovvero il ritardo nell'adempimento, comportano, oltre all'eventuale risoluzione del Contratto, operante anche per una sola delle circostanze di cui al successivo art. 35, l'escussione della fideiussione, l'incasso delle penali nonché il risarcimento di tutti i danni, di carattere patrimoniale e non, ivi incluso il danno all'immagine.

Articolo 35
Clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi dell'art. 108 comma 2, D. Lgs. n. 50/2016, la Società Committente deve risolvere il Contratto durante il periodo di efficacia dello stesso nei seguenti casi:
a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 D. Lgs. n. 50/2016.

2. Fatti salvi gli ulteriori casi di risoluzione previsti nel presente Capitolato e da altre disposizioni del Contratto, la Società Committente ha la facoltà, ai sensi dell'art. 108 D. Lgs. n. 50/2016, di risolvere il Contratto in presenza anche di una sola delle seguenti circostanze:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106 D. Lgs. n. 50/2016, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici

o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80 D. Lgs. n. 50/2016, comma 1;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati.

3. La Società Committente può inoltre risolvere di diritto il Contratto ex art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

a) mancato o ritardato o non conforme o inesatto adempimento dei servizi previsti nel contratto d'appalto;

b) incapacità organizzative evidenti e/o di esecuzione dei servizi (sia quantitative che qualitative);

c) incapacità o scarsa competenza in materia di applicazione dei prodotti/strumenti/mezzi necessari per l'esecuzione delle attività;

d) rifiuto di sottomissione agli accertamenti ed ai controlli di cui all'art. 32;

e) mancato rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 4;

f) mancata ricostituzione della garanzia così come previsto dall'art. 8;

g) affidamento in subappalto di tutto o parte del Servizio senza la preventiva autorizzazione della Società Committente;

h) mancata informativa alla Società Committente in merito ai nominativi dei subfornitori o subcontraenti o collaboratori di cui a qualsiasi titolo l'Aggiudicatario si avvalga;

i) cessione del Contratto senza la preventiva autorizzazione della Società Committente;

l) violazioni relative alla normativa legislativa e regolamentare in materia antinfortunistica e di prevenzione degli infortuni e sicurezza sul luogo di lavoro;
m) applicazione di una o più misure di prevenzione, anche nei confronti dei subappaltatori, di cui al D.Lgs. n. 159/2011 ovvero intervenuta sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) passata in giudicato;

n) procedure concorsuali aperte nei confronti dell'Appaltatore ovvero amministrazione controllata, concordato preventivo e liquidazione dell'Appaltatore;

o) in caso di modifica delle condizioni patrimoniali dell'impresa tale da poter pregiudicare la capacità di adempiere al contratto;

p) inosservanza da parte dell'Aggiudicatario di una qualsiasi delle previsioni gravanti sullo stesso in materia di D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

q) mancato rispetto degli obblighi previsti agli articoli 29 e 30;

r) sospensione nell'esecuzione del Contratto ovvero abbandono del servizio da parte dell'Appaltatore in assenza di cause di forza maggiore.

s) violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel Codice Etico della Società Committente.

t) mancato assolvimento degli obblighi della tracciabilità così come previsti all'art. 15 del presente Capitolato

u) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o

di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.

4. Ai sensi dell'art. 108, c. 3 e 4, D.Lgs n. 50/2016, quando il direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima del Servizio eseguito regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Società Committente su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

5. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 4, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il responsabile del procedimento ovvero il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Società Committente risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

6. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative al Servizio regolarmente eseguito, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

7. Qualora sia stato nominato, l'organo preposto alla verifica di conformità redige un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.lgs. 50/2016. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali ulteriori forniture o opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

8. Nei casi di cui ai commi 1 e 4, in sede di liquidazione finale riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la Società Committente non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del d. lgs. 50 del 2016.

9. Nei casi di risoluzione del Contratto di appalto dichiarata dalla Società Committente l'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento degli eventuali cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro eventualmente occupate e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Società Committente provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La Società Committente, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento degli eventuali cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro eventualmente occupate e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016, pari all'uno per cento del valore del contratto.

10. Resta fermo il diritto dell'Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

11. Rimane salva per la Società Committente la facoltà di fare eseguire il Contratto risolto da altra società, con aggravio dei costi a carico dell'Aggiudicatario.

Articolo 36

Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi e ne verifica la regolarità.

3. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o del RP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.

CAPITOLO IV
NORME DI CHIUSURA

Articolo 37

Foro competente

1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Società Committente e l'Aggiudicatario, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano.

Articolo 38

Divieto di arbitrato

1. E' fatto divieto compromettere le cause in arbitri.

Articolo 39

Transazione

1. Eventuali accordi transattivi dovranno essere stipulati per iscritto a pena di nullità.

Articolo 40

Trattamento dei dati personali

In conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003, così come modificate dall'art. 40 L. 214/2011, tutti i dati personali dei quali le Parti verranno in possesso in ragione dell'esecuzione del Contratto, anche relativi a dipendenti e collaboratori dell'Appaltatore eventualmente forniti in relazione all'espletamento del rapporto d'appalto, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del presente Contratto e trattati – nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità – dalla Committente e da persone all'uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento.

Articolo 41

Rinvio

1. Per quanto non diversamente disposto dal presente Capitolato, troveranno applicazione le disposizioni del Codice Civile italiano e, ove applicabili, le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Trova applicazione, in ogni caso, la legge italiana.